

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Correlazioni difficili nel redditometro

di **Massimiliano Tasini**

Giulio Andreotti la definirebbe certamente una soluzione equilibrata. D'altra parte, quella scuola ci insegna che tra due opposte esigenze, occorre trovare un **punto di intesa** mediano.

Il tema è quello della **prova contraria** che il contribuente deve offrire una volta vistosi accertare ai sensi dell'**articolo 38 DPR 600/1973** un maggior reddito in via **sintetica**.

Già era difficile stabilire su chi incombesse l'**onere** della prova di tale rettifica. Secondo la tesi "tradizionale" il **redditometro** costituisce una **presunzione legale relativa** (Cass. 5794/2001; Cass. 24575/2011).

Senonché, un giorno alla Suprema Corte è venuto il dubbio che si trattasse di accertamento appartenente alla famiglia di quelli **standardizzati** (Cass. 13289/2011); per tale via, è stato agevole affermare che l'accertamento sintetico, si badi bene, osserva la Corte, già nella formulazione ante articolo 22 del D.L. 78/2010, determinava il reddito complessivo attraverso l'utilizzo di **presunzioni semplici**. Come dire: riforma dell'istituto ininfluente sul piano dell'efficacia probatoria.

Questa tesi, affermata a piena voce dalla Cassazione con la **sentenza n. 23554/2012**, è stata confermata da plurima giurisprudenza di merito (CTP Torino, sent. 30/2013; CTR Roma, sent. 5/7/2016).

Ma è tesi ardita, e che ribalta una lunga scia di sentenze che dicevano il contrario; ecco allora che la **sentenza della Cassazione n. 16832/2014** riporta la palla nel campo del Fisco, osservando che la disponibilità di beni indice costituisce una **presunzione legale relativa** perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità l'esistenza di una capacità contributiva.

Allora il problema torna alla prova contraria: se si tratta di una presunzione legale, il Giudice non può travolgerla giudicandola non convincente, ma deve solo valutare se il contribuente ha fornito la **prova contraria**.

Ma come fornirla?

Si è posto in particolare il tema di stabilire se il contribuente debba **correlare** le spese sostenute con il possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma analogo ragionamento vale per le **disponibilità pregresse** (legittimamente) accumulate.

Secondo la tesi tradizionale, tale dimostrazione deve essere certamente fornita (Cass. 6813/2009 e Cass. 8995/2014); viceversa, pronunce più recenti hanno invece ritenuto **insussistente tale obbligo** (Cass. 6396/2014, poi ripresa dalla giurisprudenza di merito: vedasi CTP Reggio Emilia sent. 272/2014).

È appena ovvio che al contribuente, già impegnato a dimostrare disperatamente dove e come spende i propri danari per ripararsi da un accertamento bancario, non si può pure chiedere di dimostrare **analiticamente** la **fonte** delle proprie **disponibilità** per sostenere le proprie spese. Tanto varrebbe, altrimenti, imporre un **sistema contabile** anche ai privati.

Nondimeno, non si può nemmeno pretendere che il Fisco si accontenti della frase: *“i soldi li avevo già, ecco il saldo del conto corrente”*.

Ecco allora la soluzione per la via Andreotti: l'articolo 38, comma 6, DPR 600/1973 non chiede solo la mera prova della disponibilità di ulteriori redditi esenti ovvero soggetti a ritenuta alla fonte. Essa, infatti, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una **prova documentale** su **circostanze sintomatiche** del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. 1638/2016).

Ed ancora. Allorché l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma anche l'**entità** di tali redditi e la **durata** del loro **possesso**, costituenti circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con tali redditi. Non è tuttavia richiesto al contribuente di dare la **prova rigorosa** e puntuale dell'impiego proprio di detti redditi per l'acquisizione degli incrementi patrimoniali.

Insomma, una “provina”.

È un po' come la storia delle **testimonianze** nel processo tributario. Non sono ammissibili per legge, ma secondo la Suprema Corte possono comunque entrare nel fascicolo *“tanto sono meri indizi”*. È come dire che siccome una moneta è falsa piuttosto che dire che vale un euro, le diamo un valore convenzionale di 20 centesimi.

A forza di cercare soluzioni equilibrate, che non premino i furbetti e d'altra parte siano però rispettose del principio di capacità contributiva, ci stiamo chiaramente **incartando**.

Per approfondire le problematiche relative all'accertamento vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

